



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e

regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta

valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Caldiero (VR), la Sezione nell'ultima pronuncia, relativa al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Rendiconto 2019 (deliberazione n. 55/2022/PRSE):

- raccomandava all'Ente un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute;
- rilevava riscossioni particolarmente basse, relativamente al recupero dell'evasione tributaria e raccomandava azioni più incisive, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività realizzata al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di addivenire alla riscossione dei

crediti vantati;

- raccomandava il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL), richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR;

- raccomandava un costante monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di Bilancio dell'Ente; richiamava inoltre la necessità di osservare le disposizioni vigenti in materia, recentemente enunciate nella delibera di questa Sezione n. 40/2022/PRSE;

- richiamava l'attenzione degli Organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti richiesti e sull'esatto adempimento delle disposizioni normative in materia di rinegoziazione dei mutui;

- raccomandava l'adeguamento dell'Ente alla segnalazione formulata dall'Organo di revisione, con l'assunzione di ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori tra lo stesso e i propri organismi partecipati;

- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

A seguito dell'esame dei questionari/relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di Bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), è emersa la situazione di seguito rappresentata.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Equilibri di bilancio

Gli equilibri (corrente e finale) del Bilancio di previsione 2020-2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D. lgs. 267/2000.

L'approvazione del suddetto Bilancio e la trasmissione dei dati alla BDAP (compreso il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi) è avvenuta nei termini.

RENDICONTO 2020

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

Nella relazione dell'Organo di revisione si legge quanto segue: *“L'ente ha utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa. Si segnala a tal proposito, alla luce della FAQ Arconet n.47, che l'Organo di revisione valuterà in sede successiva al rendiconto cioè in sede di certificazione la corretta contabilizzazione e quindi l'eventuale revisione degli allegati del rendiconto. Infatti, stante il disallineamento tra la*

scadenza della certificazione del fondo funzioni fondamentali (31 maggio 2021) e la scadenza del rendiconto (30 aprile 2021), l'ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art.39 d.l. 104/2020 come modificato dall'art.1 comma 830, lett. a) 1.178/2020 si può trovare nelle necessità di rettificare gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). La Ragioneria generale dello Stato con la risposta alla FAQ 47 ha precisato che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto e anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato dall'Organo di revisione, in merito agli “*Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria*”, si rilevano incongruenze tra i dati indicati nei documenti a disposizione della Sezione e quelli indicati in BDAP. In particolare, nella delibera di C.C. n. 16/2021, avente ad oggetto “*Approvazione Rendiconto della gestione anno 2020*” e nella relazione dell'Organo di revisione, la composizione del risultato di amministrazione risulta quella di seguito riportata.

Risultato di amministrazione € 2.401.135,54, di cui:

- a) Parte accantonata € 975.946,10;
- b) Parte vincolata € 947.047,50;
- c) Parte destinata a investimenti € 22.506,76;
- d) Parte disponibile € 455.635,18.

In BDAP la composizione risulta:

Risultato di amministrazione € 2.401.135,54, di cui:

- a) Totale accantonamenti € 975.946,10;
- b) Totale parte vincolata € 871.350,71;
- c) Totale parte destinata agli investimenti € 22.506,76;
- d) Totale parte libera € 531.331,97.

Si osserva una variazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, conseguentemente, nella parte disponibile.

Si rileva, infine, che l'Ente ha dichiarato di non aver applicato i risparmi (minori spese di gestione legate alla pandemia) alla spesa corrente o in conto capitale, in quanto non ne ricorreva la fattispecie, nonostante nella certificazione Covid-19 prodotta al MEF (fonte: database Warehouse di RGS) risultassero minori spese 2020 “COVID-19” per € 37.195,00.

Presupponendo che la motivazione fosse legata agli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati richiesti alcuni chiarimenti.

Le precisazioni fornite dall'Ente al riguardo sono di seguito riportate: *“Con riferimento alla nota istruttoria in oggetto si relazione quanto segue:*

- *La certificazione Covid è stata trasmessa al MEF il 28.05.2020;*
- *Il rendiconto 2020 è stato approvato in data 15.05.2021;*
- *Il 15/06/2021 la BDAP ha certificato la corretta trasmissione dei documenti contabili di rendiconto;*
- *Il 29/06/2021 il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 23 allegata ha modificato gli allegati al rendiconto a seguito dell'invio della certificazione di cui all'art. 39 comma 2 del D.L. 104/2020 (fondo covid-19); gli allegati approvati risultano definitivamente aggiornati e coerenti con i dati della certificazione;*
- *Il 9/07/2022 la BDAP ha certificato la corretta trasmissione dei documenti rettificati di rendiconto 2020;*
- *I vincoli specificatamente correlati alla certificazione apportati al risultato di amministrazione sono:*
 - *Vincolo da trasferimenti per potenziamento centri diurni estivi: € 807,90, determinato quale saldo tra l'importo dello specifico contributo e somme impegnate e rendicontate;*
l'importo trova riscontro nella relativa riga della certificazione inerente i ristori specifici di spesa non utilizzati;
 - *Vincolo da fondo Covid-19: € 50.373,26 che è stato determinato come di seguito:*
 - *Risultanza della certificazione COVID (saldo tra minori e maggiori spese al netto dei ristori specifici di spesa e minori e maggiori entrate al netto dei ristori specifici di entrata): -337.598,46;*
 - *Contributo COVID art. 39 c. 1 DL 104/2020 (non ricompreso nei ristori specifici) accertato nel 2020: € 70.781,74;*
 - *Fondo funzioni fondamentali accertato nel 2020: € 317.997,88.*

Al saldo risultante (€ 51.181,16 è stato detratta la somma di 807,90 in quanto specificatamente vincolata per potenziamento centri estivi (punto precedente).

Le risorse sono state utilizzate specificatamente per le finalità per cui sono state assegnate, le risorse non utilizzate sono confluite nel risultato di amministrazione con vincolo specifico (centri estivi) o generico fondo Covid-19 (la restante parte di fondo Covid-19 senza specifici vincoli).

- *Sono stati inoltre vincolate delle somme non specificatamente correlate alla certificazione ma comunque inerenti le risorse per la pandemia Covid-19, come i risparmi da buoni pasto certificati dall'organo di revisione in data 28.05.2021, la quota della quota capitale sui mutui MEF sospesa, le risorse non utilizzate per la sanificazione dei seggi elettorali.*

- *Il precedente revisore dei conti ha verificato la corretta contabilizzazione delle componenti certificate in sede di sottoscrizione della certificazione nonché dei vincoli conseguenti con parere in data 22.06.2021 nel quale è stata anche verificata la revisione degli allegati al rendiconto;*
- *Le minori spese di € 37.195,00 risultanti dalla certificazione sono confluite nel risultato di amministrazione vincolato da Covid-19 cumulativamente a tutti gli altri saldi inerenti il fondo Covid-19”.*

A seguito delle verifiche effettuate sui dati trasmessi con nota istruttoria, i vincoli apposti sul risultato di amministrazione al 31.12.2020, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, risultano corretti.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri del Rendiconto 2020, risultanti dagli schemi trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	591.376,74
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	131.949,62
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	723.326,36
Equilibrio di bilancio (W2)	417.170,22
Equilibrio complessivo (W3)	223.721,40

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a Rendiconto, in ossequio al citato art.1, commi 820 e 821, della legge 145/2018.

Risultato di amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SCHEMI BDAP	Rendiconto 2020
Fondo cassa	2.566.003,77
Residui attivi	2.628.854,87
Residui passivi	1.357.714,78
FPV	1.436.008,32
Risultato di amministrazione	2.401.135,54
Totale accantonamenti	975.946,10
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>697.692,33</i>
Totale parte vincolata	871.350,71
Totale parte destinata agli investimenti	22.506,76
Totale parte libera	531.331,97

Tra le quote accantonate al 31 dicembre 2020 si rileva, in particolare, quanto di seguito riportato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il Fondo, calcolato secondo il metodo ordinario, è pari a € 697.692,33 (e cioè al 26,54% dei residui attivi totali).

Fondo contenzioso: non è presente nessun accantonamento a tale Fondo. L'Organo di revisione, nella propria relazione, precisa che: *“Il risultato di amministrazione non presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso non sussistendo potenziali oneri derivanti da sentenze”*.

Fondo perdite società partecipate: non sono presenti quote accantonate in tale Fondo. L'Organo di revisione, nella propria relazione afferma che: *“Non sussistono alla data attuale potenziali perdite da ripianare né dell'Azienda speciale Terme di Giunone né delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016”*.

Fondo indennità di fine mandato del Sindaco è pari a € 4.226,67.

Altri fondi e accantonamenti: è presente un accantonamento pari a € 278.253,77.

Gestione dei residui e capacità di riscossione

L'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad € 2.628.854,87, in aumento rispetto all'esercizio precedente (quando ammontava a € 2.559.875,39). La composizione degli stessi è di seguito rappresentata:

- residui attivi da gestione di competenza € 1.082.665,85 (41,18% del totale);
- residui attivi da gestione dei residui € 1.546.189,02 (58,82% del totale).

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2020 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.403.417,62	626.172,12	44,62%
Tit. 3 residui	231.365,09	208.812,18	90,25%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2020 accertamenti (a)	Rendiconto 2020 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	3.573.486,64	2.792.879,97	78,16%
Tit. 3 competenza	473.008,42	368.790,19	77,97%

Dalla documentazione in possesso della Sezione, si rileva che la movimentazione delle somme rimaste a residuo, relativa alle voci di seguito indicate, registra percentuali di riscossione medio-basse:

- “Imu/Tasi” - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 324.837,74 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 42.389,00 (13,05% di riscossione);
- “Tarsu/Tia/Tari/Tares” - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 789.830,88 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 375.601,50 (47,55% di riscossione);
- “Fitti attivi e canoni patrimoniali” - residui attivi al 01.01.2020 pari a € 11.980,59 e residui riscossi al 31.12.2020 pari a € 1.578,61 (13,18% di riscossione).

Una certa difficoltà di riscossione si rileva anche nell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione. In particolare, la voce "Recupero evasione Imu/Tasi" registra accertamenti pari a € 236.037,14 e riscossioni pari a € 32.458,00 (13,75% di riscossione).

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di illustrare le azioni intraprese al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, nonché gli importi riscossi ad oggi. Al riguardo, è stata fornita la seguente risposta: *"Con deliberazione nr. 47 del 29.12.2016 il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione coattiva dei crediti tributari e patrimoniali mediante concessionario iscritto nell'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997. Il concessionario è stato individuato con procedura aperta svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Verona Est per tutti i comuni aderenti all'Unione e per l'Unione stessa; dal 2018 il concessionario Abaco S.p.A. si occupa della riscossione coattiva di tutti i crediti del comune. Permane il continuo controllo del comune sull'attività svolta dal concessionario e rimane in capo al comune la decisione su qualsiasi eventuale richiesta di discarico. Si evidenzia che, anche se attraverso l'affidamento al concessionario Abaco S.p.A. la realizzazione dei crediti è notevolmente migliorata, permangono difficoltà di riscossione che non sono però imputabili all'ente. Infatti, Caldiero è un comune facente parte della cintura urbana di Verona in cui risiede un numero consistente di persone per motivi di lavoro, vi sono quindi ingenti flussi migratori (per circa 1/10 della popolazione residente ogni anno) che rende più difficile il recupero dei crediti specie se nei confronti di contribuenti stranieri che si trasferiscono all'estero senza lasciare un recapito valido. Inoltre, la crisi economica scatenata dalla pandemia ha reso meno solvibili famiglie ed imprese. Da ultimo si evidenzia, a livello generale, che i provvedimenti adottati dal legislatore, come il blocco della riscossione coattiva in emergenza covid-19 e le aspettative per l'introduzione della "pace fiscale", non vanno nel verso di facilitare il recupero dei crediti.*

Successivamente all'approvazione del rendiconto 2020 e fino alla data odierna sono stati riscossi ulteriori somme sui residui indicati come di seguito:

Violazioni IMU/TASI: € 104.022,16;

TARSU, TARI: € 503.801,07;

FITTI ATTIVI: € 8.372,85".

La Sezione, nel prendere atto di quanto comunicato dall'Amministrazione comunale, raccomanda l'adozione di ogni misura utile, diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui. Raccomanda, altresì, l'adozione di misure volte a rendere più efficiente l'attività di accertamento e di riscossione con riguardo all'evasione tributaria.

Riscossione a seguito di attività di verifica e controllo IMU

Dalla documentazione in possesso della Sezione è emerso che l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione, ex art. 1, co. 793, della legge n. 160/2019 e che l'Ente non ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., della predetta legge.

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato che: *“L’ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793 della L. 160/2019 in quanto, avendo esternalizzato la riscossione coattiva ad un concessionario ai sensi del D. Lgs. 446/1997, la nomina compete al soggetto affidatario del servizio. Informiamo che il concessionario Abaco S.p.A. ci ha comunicato il novero delle nomine.*

In tema di rateazione l’Ente ha ritenuto di applicare le disposizioni di legge previste dal comma 793 della L. 160/2019 in assenza di disposizioni regolamentari”.

Si osserva, inoltre, relativamente al prospetto indicante i volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi che, negli esercizi 2019 e 2020, le riscossioni sono diminuite rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, si sono registrate le seguenti percentuali.

Totali				
Anno d'imposta	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato	% di riscossione
2017	239,00	94.321,00	51.739,00	54,85%
2018	269,00	221.072,66	119.991,80	54,28%
2019	231,00	233.233,00	87.597,55	37,56%
2020	177,00	189.827,00	53.954,00	28,42%

Al riguardo, è stato chiesto di relazionare in merito e di illustrare le azioni intraprese dall’Ente al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione: *“In merito all’andamento delle riscossioni si osserva preliminarmente che i contribuenti non impugnano gli atti di accertamento (il comune ad oggi ha in corso un solo contenzioso) riconoscendo pertanto la regolarità delle pretese comunali, salvo poi non procedere in parecchi casi al pagamento. Le somme non pagate vengono correttamente inviate al concessionario per la riscossione coattiva entro i termini di legge, mentre in caso di concreto rischio di perdita di crediti importanti per vendite/fallimenti l’avvio della procedura per la riscossione coattiva viene anticipata rispetto ai termini di scadenza. Il comune gestisce regolarmente le insinuazioni nei passivi fallimentari. Valgono comunque le considerazioni fatte al punto precedente sulle difficoltà di riscossione”.*

Il Collegio prende atto di quanto affermato dall’Ente, raccomandando di riportare l’attività di riscossione alle percentuali pre-pandemiche (cfr. esercizi 2018-2019), appena ciò sarà possibile.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	2.566.003,77
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-19,00

L’Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell’Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente, inoltre, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, poi, che la cassa vincolata al 31.12.2020 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?", è stato risposto "Non ricorre la fattispecie". Nella propria relazione, l'Organo di revisione comunica che: "L'Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata nell'importo di euro zero come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011".

Dai dati BDAP, emerge che l'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti positivo, pari a 19 giorni per l'anno 2020. Tuttavia, dalla certificazione rinvenuta nel sito istituzionale dell'Ente stesso, in "Amministrazione trasparente", il valore riportato per tale indicatore è negativo e pari a - 19 giorni.

È stato pertanto chiesto di chiarire l'incongruenza riscontrata; a tale proposito, è stato così risposto: "Si conferma quanto indicato in amministrazione trasparente, il comune ha pagato mediante in 17 giorni le fatture con un anticipo di 19 giorni rispetto alla scadenza (che tipicamente è di 30 giorni ma può essere contrattualmente elevato fino a 60)".

La Sezione, nel prende atto di quanto comunicato, raccomanda all'Ente di assicurare la correttezza dei dati presenti nella BDAP.

Indebitamento

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	1.064.005,53

Garanzie Fidejussorie: l'Ente ha in essere una garanzia fidejussoria a favore dell'Azienda Speciale "Terme di Giunone"; in particolare, dalla documentazione a disposizione, si legge che "Con riferimento alla garanzia fideiussoria prestata (con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 12.09.2013 rettificata con deliberazione nr. 46 del 10.10.2013) a favore dell'Azienda Speciale "Terme di Giunone" per l'assunzione di un mutuo CASSA DDPP dell'importo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di una nuova piscina tipo laguna presso il complesso termale denominato "Terme di Giunone", negli esercizi 2015 e 2016 è stata accantonata nei "Fondi di Riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti una quota pari alla rata di ammortamento del mutuo (parte capitale e interessi) secondo quanto suggerito dai principi contabili; tale accantonamento viene mantenuto nell'importo di una annualità di rata per € 77.414,00 e per consentire di destinare una quota di avanzo di amministrazione in caso di escussione".

Sul punto la Sezione richiama le raccomandazioni effettuate con la delibera n. 55/2022/PRSE, sul costante monitoraggio e sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione medesima, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di Bilancio dell'Ente.

ULTERIORI CONTROLLI

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di

revisione, che, per l'esercizio 2020:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- emerge che, per la spesa corrente, in sede di Rendiconto è stato attivato il FPV. In particolare, alla voce "Altro", pari ad € 212.679,25, è stata fornita la seguente spiegazione: *"Forniture di beni e servizi non divenute esigibili alla fine dell'esercizio"*. Al riguardo, è stato precisato quanto segue: *"Si conferma che la somma "FPV Altro" di € 212.679,25 è riferita all'ipotesi di cui al punto 5.4.2 lett. a) del principio applicato alla contabilità 4/2 per situazioni in cui gli uffici e servizi hanno comunicato la variazione di esigibilità successivamente all'assunzione dell'impegno. Le risorse impiegate sono generiche risorse non vincolate di parte corrente accertate ed esigibili nell'esercizio"*;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- l'Ente non ha provveduto, nel corso dell'esercizio, al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori Bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la costituzione del Fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente il Piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 08/01/2020;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- l'Organo di revisione segnala che l'Ente non ha provveduto ad approvare, entro il 31 dicembre, una relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione, con indicazione dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 20, co. 4, del TUSP. Lo stesso dichiara, inoltre, che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

A seguito dei chiarimenti richiesti, è stato comunicato che: *"L'ente detiene solo una partecipazione dello 0,40% in Acque Veronesi scarl (società individuata dal bacino d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato) ed una partecipazione indiretta, per il tramite della stessa Acque Veronesi scarl, in Viveracqua scarl dello 0,0696%: Nella deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni approvata annualmente dal consiglio comunale viene stabilita la legittimità del mantenimento senza interventi delle partecipazioni e la non necessità di provvedimenti di razionalizzazione/riassetto. In merito invece ai rapporti finanziari, economici e*

patrimoniali con le suddette società, si evidenzia che relativamente ad Acque Veronesi sono limitati al pagamento delle utenze idriche del comune in qualità di utente nonché alla riscossione del canone per l'utilizzo della rete mentre sono completamente assenti per Viveracqua. L'ente non ha ritenuto pertanto necessario dotarsi di uno specifico sistema informativo, ritenendo sufficienti le rappresentazioni del gestionale di contabilità generale”.

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti, la Sezione richiama la raccomandazione su un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione ed esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022, nonché sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Caldiero (VR):

- rileva la correttezza dei vincoli apposti al risultato di amministrazione al 31.12.2020, in conseguenza degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza sottesa all' istituzione del fondo contenziosi;
- raccomanda l'adozione di ogni misura utile diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione e nella gestione dei residui. Raccomanda, altresì, l'adozione di misure volte a rendere più efficiente l'attività di accertamento e di riscossione dell'evasione tributaria;
- invita l'Ente ad eseguire tutte le verifiche del caso in ordine all'anomalia rilevata relativamente all'attendibilità dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- richiama le raccomandazioni sul costante monitoraggio e sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di Bilancio dell'Ente;
- richiama la raccomandazione su un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caldiero (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amato

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2023.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini